

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS)

Modifica del 21 agosto 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2003¹ sulle attività della truppa fuori del servizio è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sullo sport militare

Ingresso

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2011² sulla promozione dello sport;
visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995³,

Art. 1 Sport militare per militari

¹ Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.

² A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.

Art. 2 Servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta

Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.

¹ RS **512.38**

² RS **415.0**

³ RS **510.10**

Art. 3 cpv. 2

² L'Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L'Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all'Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere sportivo.

Art. 5 cpv. 3

³ La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.

Art. 5a

Abrogato

*Titolo prima dell'art. 7***Sezione 2: Consiglio Internazionale dello Sport Militare***Art. 7 cpv. 1 e 4*

¹ La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare.

⁴ *Abrogato*

Art. 9 lett. b

Abrogata

Art. 11 cpv. 1, 3 e 4

¹ La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari.

³ Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.

⁴ La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

Art. 16, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 2 e 3

² Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.

³ *Abrogato*

Art. 18 cpv. 2 e 3

² Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.

³ *Abrogato*

Art. 20

La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d'età.

Art. 22 cpv. 2

² Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d'età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario.

*Titolo prima dell'art. 23a***Sezione 8: Soldo, computo, materiale e assicurazione***Art. 23a* Soldo e computo

¹ I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d'istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.

² Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l'anno. La partecipazione a gare di tiro dell'esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.

³ Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d'istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.

⁴ Non hanno diritto al soldo:

- a. gli ex militari;
- b. gli altri partecipanti.

Titolo prima dell'art. 24

Abrogato

*Titolo prima dell'art. 27a***Capitolo 2a: Sport di punta in servizio militare***Art. 27a* Selezione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l'associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali.

² L'Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.

Art. 27b Servizi militari

¹ I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.

² I soldati sport e i soldati CISM possono ogni anno:

- a. utilizzare per lo sport di punta, nel quadro di servizi di perfezionamento della truppa e con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al massimo 30 giorni di servizio militare con diritto al soldo;
- b. in via supplementare, prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al massimo 100 giorni l'anno di servizio militare con diritto al soldo.

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo.

⁴ I militari che, dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, sono impiegati come allenatori, assistenti o funzionari per soldati sport o soldati CISM, possono prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione e al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni, al massimo 100 giorni l'anno di servizio militare con diritto al soldo.

Art. 27c Allenamenti e gare

Nel quadro dei servizi militari secondo l'articolo 27b o dell'assunzione come militare a contratto temporaneo:

- a. i soldati sport possono svolgere le giornate di preparazione a gare sportive internazionali (quali Giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei) nonché le gare;
- b. i soldati CISM possono svolgere corsi d'allenamento per la preparazione alle gare CISM nonché le gare CISM.

Art. 29 cpv. 1 lett. e, 2 e 3

¹ L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti:

e. *abrogata*

² Esso definisce un organo centrale responsabile:

- a. della gestione del fabbisogno di corsi e gare della truppa fuori del servizio;
- b. dell'osservanza delle prescrizioni concernenti il soldo e il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione di corsi e gare della truppa fuori del servizio.

³ Esso presenta annualmente al capo dell'esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l'ulteriore fabbisogno e l'ulteriore utilità per l'esercito.

II

L'ordinanza del 19 novembre 2003⁴ concernente l'obbligo di prestare servizio militare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. h

¹ Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti:

- h. lo sport di punta durante il servizio militare.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

21 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

